

Copia conforme all'originale, come confermato dal  
notaio rogante Henri HELLINCKX,  
avente sede in Lussemburgo.  
Lussemburgo, 06.02.2007  
[firma illeggibile]

**“VONTOBEL SICAV”**  
**Società d'investimento a capitale variabile**  
**L-5826 Hesperange**  
**33, rue de Gasperich**

**ATTO COSTITUTIVO**  
del 6 febbraio 2007 n.

Timbro: [Henri HELLINCKX, notaio in Lussemburgo]

L'anno duemilasette, il giorno sei di febbraio, dinanzi al sottoscritto notaio rogante **Henri HELLINCKX**, avente la propria sede in Lussemburgo, sono comparsi:

1. **Bank Vontobel AG**, Bahnhofstr. 3, CH-8022 Zurigo, Svizzera, ivi rappresentata dall'avv. Arne Bolch, residente in Lussemburgo, in virtù di una procura rilasciata a Zurigo in data 30 gennaio 2007
2. **Vontobel Europe S.A.**, 1 Côte d'Eich, L-1450 Lussemburgo, ivi rappresentata dall'avv. Arne Bolch, residente in Lussemburgo, in virtù di una procura rilasciata in Lussemburgo in data 30 gennaio 2007

Le procure, debitamente sottoscritte dai procuratori delle società comparenti e dal notaio, vengono allegate al presente documento al fine di poter essere registrate insieme a quest'ultimo. Le società comparenti, tramite i loro procuratori, hanno richiesto al notaio rogante di certificare, come riportato qui di seguito, l'atto costitutivo di una “société d'investissement à capital variable”, che intendono fondare in virtù del presente documento:

**TITOLO I DEFINIZIONI – DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE – DURATA – SEDE**

**ART. 1 – DEFINIZIONI**

- *Consulente per gli investimenti* si riferisce a una consulente per gli investimenti ai sensi dell'articolo 20 del presente atto costitutivo;
- *Gestore degli investimenti* si riferisce a un gestore degli investimenti ai sensi dell'articolo 20 del presente atto costitutivo;
- *Quote* si riferisce alle quote (azioni) della Società;
- *Detentore di quote* si riferisce alle persone che hanno acquistato delle quote nell'ambito del capitale della Società;
- *Classe di quote* si riferisce a una classe di quote, o a classi di quote di un comparto, che si differenziano per quanto riguarda struttura delle commissioni, importi per gli investimenti minimi, politica di distribuzione, premesse che i detentori di quote sono tenuti a rispettare, valuta di riferimento, ovvero per via di altre caratteristiche particolari;
- *Giorno lavorativo bancario* si riferisce a un giorno (fatta eccezione per il sabato e la domenica) in cui le banche sono aperte per le normali attività in Lussemburgo e in Svizzera;

- *Giorno di valutazione* corrisponde alla definizione di cui all'articolo 26 dell'atto costitutivo;
- *Banca depositaria* si riferisce alla banca depositaria della Società ai sensi della legislazione relativa agli organismi d'investimento collettivo;
- *Società* si riferisce a Vontobel SICAV;
- *Legge del 1915* si riferisce alla legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, comprese le variazioni e integrazioni successive;
- *Legge del 2002* si riferisce alla legge del 20 dicembre 2002 in materia di organismi d'investimento collettivo, comprese le variazioni e integrazioni successive, nonché le eventuali leggi successive;
- *Valore patrimoniale netto* si riferisce al valore patrimoniale netto, il cui calcolo ha luogo secondo quanto descritto all'articolo 14 dell'atto costitutivo;
- *OIC* si riferisce agli organismi d'investimento collettivo;
- *OICVM* si riferisce agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati, nella loro versione valida di volta in volta ai sensi della Direttiva 85/611/CEE;
- *Prospetto* si riferisce al prospetto di vendita della Società;
- *Atto costitutivo* si riferisce all'atto costitutivo della Società;
- *Comparto* si riferisce a un comparto ai sensi dell'articolo 133 della Legge del 2002;
- *Consiglio d'amministrazione* si riferisce al Consiglio d'amministrazione della Società;
- *Membro del Consiglio d'amministrazione* si riferisce a un membro del Consiglio d'amministrazione della Società;
- *Persona non autorizzata all'acquisto* si riferisce a una persona che, detenendo quote di partecipazione della Società, a detta della medesima va contro gli interessi della Società stessa e se tale acquisto rappresenta una violazione del diritto lussemburghese o di un altro diritto, ovvero qualora la Società, in conseguenza di tale possesso, debba fare i conti con degli svantaggi dal punto di vista fiscale o di altra natura, che altrimenti non l'avrebbero riguardata. Al contrario, in questo senso non si tratta di persone che sottoscrivono quote, per tutta la durata di detenzione delle stesse, nell'ambito della costituzione della Società, né di agenti in titoli che sottoscrivono quote della Società in relazione a un'attività di distribuzione.

## **ART. 2 – DENOMINAZIONE**

La Società è una società per azioni («société anonyme») sotto forma di una società d'investimento a capitale variabile («société d'investissement à capital variable»), e la sua denominazione è **VONTOBEL SICAV**.

## **ART. 3 – OGGETTO SOCIALE**

Scopo esclusivo della Società è l'investimento del capitale sociale in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti liquidi e altri valori patrimoniali ammessi dalla legge, secondo il principio della ripartizione del rischio e la finalità è quella di mettere a disposizione dei detentori di quote gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio sociale – tramite una distribuzione o accumulazione.

La Società può, inoltre, prendere qualsiasi provvedimento e eseguire qualsivoglia operazione che ritenga utili ai fini del soddisfacimento e dell'esecuzione del presente oggetto sociale, e precisamente, in senso ampio, nell'ambito della Legge del 2002.

#### **ART. 4 – DURATA**

La Società viene costituita per una durata illimitata. Essa può essere liquidata in qualsiasi momento tramite una decisione dei detentori di quote presa ai sensi delle condizioni prescritte in materia di modifica dell'atto costitutivo.

#### **ART. 5 – SEDE SOCIALE**

La sede sociale si trova a Hesperange, Granducato del Lussemburgo. L'indirizzo della sede sociale può essere trasferito all'interno del comune in cui si trova la sede sociale stessa tramite una decisione semplice del Consiglio d'amministrazione. In qualsiasi momento, la sede può essere trasferita in qualsivoglia altra località del Granducato del Lussemburgo in virtù di una delibera di un'Assemblea generale straordinaria.

Si possono costituire filiali, collegate, ovvero altri uffici nel Granducato del Lussemburgo o all'estero in virtù di una decisione semplice del Consiglio di amministrazione.

Qualora il Consiglio d'amministrazione stabilisca che abbiano avuto luogo o stiano per verificarsi degli eventi straordinari di natura politica, economica, sociale o militare che possano danneggiare il regolare andamento delle attività della Società presso la sede sociale, ovvero una comunicazione senza intoppi tra tale sede e le persone all'estero, esso avrà la facoltà di spostare temporaneamente all'estero la sede della Società fino al completo venir meno di tale circostanze anomale. Questo provvedimento temporaneo non ha tuttavia alcun effetto in riferimento alla nazionalità della Società, che resterà lussemburghese nonostante lo spostamento temporaneo della sede sociale.

### **TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – QUOTE – VALORE PATRIMONIALE NETTO**

#### **ART. 6 – CAPITALE SOCIALE – COMPARTI – CLASSI DI QUOTE**

Il capitale sociale è rappresentato da quote prive di valore nominale ed equivarrà in ogni momento al valore patrimoniale netto delle quote della Società ai sensi dell'art. 14 dell'atto costitutivo. Il capitale iniziale ammonta a trentunmila euro (31.000,- EUR), suddiviso in 310 quote e interamente versato. Il capitale della Società deve corrispondere ad almeno un milioneduecentocinquantamila euro (1.250.000,- EUR) e dev'essere presente entro sei mesi dall'autorizzazione concessa alla Società quale organismo d'investimento collettivo ai sensi del diritto lussemburghese. Le quote emesse in virtù dell'articolo 7 del presente atto costitutivo possono venir emesse, sulla base di una risoluzione del Consiglio d'amministrazione, sotto forma di più classi di quote. Il ricavo dall'emissione di quote di una classe di quote viene investito, detraendo la relativa provvigione per la vendita (sovrapprezzo di emissione), in qualsiasi tipo di valori mobiliari e di altri valori patrimoniali ammessi ai sensi di legge, nel rispetto della politica d'investimento definita dal Consiglio d'amministrazione per un comparto in relazione alla(e) rispettiva(e) classe(i) di quote, osservando le limitazioni per gli investimenti ai sensi di legge o in base alle risoluzioni del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può emettere, in qualsiasi momento e in modo illimitato, ulteriori quote della Società interamente versate, senza concedere ai vecchi detentori di quote un diritto d'opzione sulle quote oggetto dell'ulteriore emissione. Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di

concedere a qualsiasi suo membro o a ogni collaboratore della Società, ovvero autorizzare altre persone ad accettare le sottoscrizioni e a ricevere il prezzo per le nuove quote.

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 133 della Legge del 2002, di costituire uno o più comparti. I valori patrimoniali di ogni comparto possono essere investiti in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti liquidi o in altri valori patrimoniali autorizzati. I comparti possono differire per via dei rispettivi obiettivi d'investimento, della politica d'investimento, della valuta di riferimento, o per altre caratteristiche, che il Consiglio d'amministrazione determina di volta in volta in riferimento a ciascuno comparto. Il Consiglio d'amministrazione può altresì deliberare la costituzione di comparti, le cui quote vengano distribuite in diverse regioni geografiche.

La Società dispone di una personalità giuridica propria. I diritti dei detentori di quote e dei creditori in riferimento a un comparto o i diritti connessi alla fondazione, gestione o alla liquidazione di un comparto si limitano ai valori patrimoniali di tale comparto.

I valori patrimoniali di un comparto offrono una garanzia, in deroga all'articolo 2093 del Codice civile lussemburghese, esclusivamente nell'ambito degli investimenti dei detentori di quote in tale comparto e delle pretese di quei creditori, le cui rivendicazioni siano insorte in relazione alle fondazione / gestione, ovvero alla liquidazione di tale comparto. Nei rapporti dei detentori di quote tra di loro, ogni comparto viene considerato un'unità a sé stante.

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà, nell'ambito di un comparto, di emettere due o più classi di quote, i cui valori patrimoniali vengano complessivamente investiti, e che tuttavia si differenzino in riferimento alla struttura delle commissioni, agli importi minimi di sottoscrizione, alla politica di distribuzione, alle premesse che i detentori di quote sono tenuti a rispettare, alla valuta di riferimento, ovvero ad altre caratteristiche particolari che il Consiglio d'amministrazione stabilisce di volta in volta in riferimento a una classe di quote.

Il Consiglio d'amministrazione può costituire ogni comparto per un tempo indeterminato o determinato; in quest'ultimo caso esso potrà allungare una o più volte il periodo di validità del rispettivo comparto, una volta trascorso il periodo di validità originariamente previsto. A conclusione di tale periodo, la Società ritirerà tutte le quote delle rispettive classi di quote ai sensi dell'articolo 11 dell'atto costitutivo e indipendentemente dalle disposizioni del punto F dell'articolo 14 dell'atto costitutivo stesso.

Per ogni prolungamento del periodo di validità di un comparto, i detentori di quote nominative verranno debitamente avvisati per iscritto tramite una comunicazione all'indirizzo riportato all'intero del registro dei detentori di quote della Società. Quest'ultima avviserà i detentori di quote al portatore tramite una comunicazione, che verrà pubblicata sui quotidiani scelti dal Consiglio d'amministrazione, qualora tali detentori di quote e i rispettivi indirizzi siano sconosciuti alla Società. I documenti relativi alla vendita in relazione alle quote della Società riportano il periodo di validità di ogni comparto, risp. la sua eventuale estensione temporale.

Il bilancio d'esercizio della Società viene redatto nella valuta in cui è denominato il capitale sociale, vale a dire l'euro. Ai fini della determinazione del capitale sociale, il patrimonio netto dei fondi

non espresso in euro viene convertito in tale valuta; il capitale sociale equivale al patrimonio netto di tutte le classi di quote.

## **ART. 7 – FORMA DELLE QUOTE**

Il Consiglio d'amministrazione decide se la Società debba emettere quote al portatore e/o nominative. Laddove venissero emessi dei certificati associati a quote al portatore, ciò avverrà nel taglio stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Tutte le quote nominative della Società emesse vengono registrate nel registro dei detentori di quote, tenuto dalla Società o da una o più persone all'uopo nominate dalla Società, e tale registro conterrà i nominativi di ogni detentore di quote nominative, il suo domicilio abituale o prescelto, conformemente ai dati rilasciati alla Società, nonché il numero delle azioni nominative rispettivamente detenute e l'importo versato in relazione alle frazioni di quote. Il Consiglio d'amministrazione deciderà se debba essere emesso un certificato relativo a tale iscrizione a favore dei detentori di quote o se il detentore di quote riceverà una conferma scritta in riferimento alle quote detenute.

Qualora venissero emesse delle quote al portatore, su richiesta dell'investitore le quote nominative possono essere convertite in quote al portatore e quest'ultime in quote nominative. La conversione di quote nominative in quote al portatore ha luogo tramite la dichiarazione di non validità dei certificati eventualmente emessi associati alle quote nominative, dopo aver confermato che la conversione non avviene a favore di una persona non autorizzata all'acquisto, e tramite l'emissione di uno o più certificati relativi alle quote al portatore che sostituiscono i certificati nominativi dichiarati non validi; il processo viene riportato all'interno del registro dei detentori di quote per dimostrare tale dichiarazione di non validità. La conversione di quote al portatore in quote nominative avviene tramite la dichiarazione di non validità dei certificati associati alle quote al portatore ed eventualmente emettendo dei certificati associati a quote nominative al proprio posto; ai fini di una dimostrazione di tale emissione avrà luogo relativa iscrizione nel registro dei detentori di quote. A discrezione del Consiglio d'amministrazione, i costi di una conversione di questo tipo vengono imputati all'investitore che presenta la domanda.

Prima dell'emissione di quote al portatore e della conversione di quote nominative in quote al portatore, la Società può richiedere una prova, così da soddisfare il Consiglio d'amministrazione, secondo cui l'emissione o la conversione non determineranno il fatto che le quote in oggetto vengano detenute da una persona non autorizzata all'acquisto.

Sui certificati associati alle quote verrà apposta la firma di due membri del Consiglio d'amministrazione o di un rappresentante debitamente nominato all'uopo dal Consiglio d'amministrazione stesso. Le firme dei membri del Consiglio d'amministrazione possono essere firme autografe, stampate, ovvero firme in facsimile. Le firme della persona autorizzata devono essere firme autografe. La Società può emettere dei certificati provvisori associati alle quote nella forma decisa dal Consiglio d'amministrazione. Le quote vengono emesse solo all'atto dell'accettazione della sottoscrizione e previa corresponsione del prezzo di sottoscrizione.

Laddove vengano emesse delle quote al portatore, il trasferimento di tali quote avverrà tramite la consegna dei rispettivi certificati associati alle quote. Il trasferimento di quote nominative avrà luogo:

- (i) laddove siano stati emessi dei certificati associati alle quote, tramite la consegna del certificato o dei certificati che rappresentano tali quote in rapporto alla Società, unitamente agli altri documenti che dimostrano in modo soddisfacente il trasferimento in rapporto alla Società, e
- (ii) qualora non siano stati emessi dei certificati associati alle quote, tramite una dichiarazione scritta relativa alla trasmissione, depositata nel registro dei detentori di quote, e che dev'essere datata e sottoscritta dal soggetto cedente e dal ricevente, ovvero da persone autorizzate in tal senso. Ogni cessione di quote nominative viene riportata all'interno del registro dei detentori di quote; in tale iscrizione compare la firma di uno o più membri del Consiglio d'amministrazione o di una o più persone differenti, autorizzate all'uopo dal Consiglio d'amministrazione.

I detentori di quote devono comunicare alla Società un recapito, a cui quest'ultima può inviare tutte le comunicazioni e gli avvisi. Tale recapito viene riportato all'interno del registro dei detentori di quote. In caso di comproprietà delle quote, verrà riportato un solo indirizzo, e tutte le comunicazioni verranno inviate esclusivamente a tale indirizzo.

Qualora un detentore di quote non riporti alcun indirizzo, la Società può autorizzare che compaia un'annotazione in tal senso all'interno del registro dei detentori delle quote. In questo caso, quale indirizzo del detentore delle quote varrà l'indirizzo della sede legale della Società, risp. un altro indirizzo di volta in volta iscritto della Società, finché il detentore delle quote della Società non comunichi un altro indirizzo. Un detentore delle quote potrà modificare in qualsiasi momento l'indirizzo iscritto all'interno del registro dei detentori delle quote tramite una comunicazione scritta indirizzata alla sede della Società, ovvero a un altro indirizzo stabilito a tempo debito dalla Società stessa.

La Società riconosce una sola persona autorizzata per quota. Laddove una o più quote fossero detenute congiuntamente da più persone, o qualora la proprietà di una o più quote fosse controversa, tutte le persone che rivendicano un diritto in relazione a tale(i) quota(e) nominano un rappresentante, che dovrà essere considerato quale rappresentante legittimo relativamente a tale(i) quota(e) nei rapporti con la Società. Laddove non venga nominato tale rappresentante, ciò avrà come conseguenza il fatto che l'esercizio dei diritti collegati alle quote sarà sospeso.

Qualora il pagamento di un sottoscrittore dia diritto a una frazione di quote, quest'ultima verrà iscritta all'interno del registro dei detentori delle quote. Tali frazioni non concedono alcun diritto di voto; tuttavia il detentore di quote, laddove ciò fosse previsto dalla Società, gode di un diritto proporzionale relativamente al patrimonio netto associato alla rispettiva classe di quote, nonché a delle distribuzioni proporzionali e, in caso di una liquidazione, al ricavato proporzionale della liquidazione stessa. Per le quote al portatore vengono emessi certificati associati esclusivamente a quote intere.

## **ART. 8 – PERDITA O DISTRUZIONE DI CERTIFICATI ASSOCIATI ALLE QUOTE**

Laddove un detentore di quote, andando a soddisfare pienamente la Società, possa dimostrare che il suo certificato associato alle quote è andato perso, è stato danneggiato, ovvero distrutto, su richiesta del detentore di quote può essere emesso un duplicato alle condizioni di, e presentando le garanzie stabilite dalla Società. In virtù dell'emissione del nuovo certificato associato alle quote, che verrà indicato quale duplicato, il certificato originario, sostituito da quello nuovo, perderà la propria validità.

I certificati associati alle quote danneggiati possono essere dichiarati nulli dalla Società e sostituiti da nuovi certificati.

La Società, a propria discrezione, potrà applicare i costi per la produzione di un duplicato o di un nuovo certificato associato alle quote al detentore di quote, nonché tutte le debite spese di cui la Società si sia fatta carico in relazione all'emissione e alla registrazione di tale certificato o in riferimento alla dichiarazione di non validità del certificato originale associato alle quote.

## **ART. 9 – LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO DI QUOTE**

La Società può impedire che una persona non autorizzata all'acquisto detenga delle quote della Società.

A tal fine la Società ha la facoltà di:

A. rifiutare l'emissione delle quote e la registrazione del trasferimento delle quote all'interno del registro dei detentori di quote, laddove ciò avesse come conseguenza il possesso sul piano legale o economico di una persona non autorizzata all'acquisto relativamente a tali quote;

e

B. richiedere in qualsiasi momento che una persona, il cui nome è iscritto all'interno del registro dei detentori delle quote, o che desideri il trasferimento delle quote ai fini di una registrazione all'interno del registro dei detentori di quote, renda accessibile alla società qualsivoglia informazione, eventualmente in virtù di dichiarazioni giurate, che la Società ritenga necessaria al fine di poter determinare se permane la proprietà sul piano economico delle quote da parte di una persona non autorizzata all'acquisto, o se tale registrazione ha come conseguenza il possesso a livello economico di una persona non autorizzata all'acquisto delle quote in oggetto;

e

C. negare l'esercizio del diritto di voto di una persona non autorizzata all'acquisto in occasione dell'Assemblea generale;

e

D dare istruzioni a un detentore di quote affinché proceda alla vendita delle sue quote e dimostri alla Società tale cessione entro trenta giorni dalla comunicazione, laddove la società venga a conoscenza del fatto che una persona non autorizzata all'acquisto è il detentore a livello economico, individualmente o insieme ad altre persone, di tali quote. Se il detentore di quote non adempie a tale istruzione, la Società potrà riacquistare in modo forzato da tale detentore di quote tutte le quote da quest'ultimo detenute ai sensi del procedimento descritto qui di seguito, ovvero ordinare tale riacquisto:

La Società inoltra una seconda comunicazione (la **comunicazione relativa all'acquisto**) a favore dei detentori di quote, risp. dei possessori delle quote che devono essere riacquistate, in virtù dell'iscrizione all'interno del registro dei detentori di quote; tale comunicazione indica le quote che devono essere riacquistate e il procedimento

in base al quale viene calcolato il prezzo di riacquisto e il nome dell'acquirente.

Una comunicazione di questo tipo verrà inviata ai detentori di quote a mezzo raccomandata all'ultimo indirizzo noto di quest'ultimi, ovvero riportato all'interno dei libri contabili della Società. Il succitato detentore di quote è così tenuto a far pervenire alla Società il certificato, risp. i certificati associato(i) alle quote, rappresentante(i) le quote secondo quanto riportato all'interno della comunicazione relativa all'acquisto.

Subito dopo la chiusura delle attività, alla data riportata all'interno della comunicazione relativa all'acquisto, cessa il possesso del detentore delle quote di cui alla comunicazione relativa all'acquisto; e, nel caso di quote al portatore, il nome del detentore delle quote verrà cancellato dal registro dei detentori delle quote; per le quote al portatore, il certificato, risp. i certificati che rappresentano le quote verrà/verranno annullato(i).

Il prezzo al quale tali quote vengono acquistate (il **prezzo di acquisto**) equivale a un importo fissato sulla base del valore delle quote della rispettiva classe di quote in un giorno di valutazione, ovvero in un momento di valutazione nel corso di un giorno di valutazione, in base a quanto definito dal Consiglio d'amministrazione, procedendo alla detrazione di eventuali decurtazioni applicabili associate al riscatto. Il prezzo di acquisto è – ogni volta apportando eventuali decurtazioni applicabili associate al riscatto - o il valore della quota calcolato prima della data della comunicazione relativa all'acquisto, o il valore della quota seguente, calcolato il giorno successivo alla presentazione del(dei) certificato(i) associato(i) alle quote, a seconda di quale sia il valore più basso tra i due.

Il prezzo di acquisto viene messo a disposizione al precedente possessore di tali quote nella valuta stabilita dal Consiglio di amministrazione per il pagamento del prezzo di riscatto delle quote della rispettiva classe di quote e depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (in base a quanto riportato nella comunicazione relativa all'acquisto), fissando definitivamente il prezzo di acquisto, previo riscatto del, risp. dei certificato(i) associato(i) alle quote secondo la definizione riportata all'interno della comunicazione relativa all'acquisto e delle relative cedole non in scadenza. Una volta trasmessa la comunicazione relativa all'acquisto e sulla base del procedimento succitato, il detentore precedente non potrà più rivalersi in alcun modo su queste quote o su una loro parte, e lo stesso dicasi per il detentore precedente nei confronti della Società o del patrimonio sociale in relazione a tali quote, fatta eccezione per il diritto di vedersi corrisposto dalla banca nominata il prezzo di acquisto senza interessi a seguito dell'effettivo trasferimento del, risp. dei certificato(i) associato(i) alle quote, come citato sopra. Tutti i ricavi derivanti da riscatti che spettano a un detentore di quote ai sensi del presente capoverso non possono più essere richiesti e decadono a favore della(e) rispettiva(e) classe(i) di quote, laddove essi non siano stati rivendicati entro il termine di cinque anni dalla data riportata all'interno della comunicazione relativa all'acquisto. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà d'intraprendere tutti i provvedimenti di volta in volta necessari al fine di attuare il ritrasferimento di tali importi e di autorizzare tutte le relative misure che avranno effetto sulla Società.

L'esercizio dei poteri di cui al presente articolo da parte della Società non può essere in alcun modo messo in discussione o dichiarato invalido adducendo il fatto che la proprietà delle quote sarebbe stata comprovata in modo insufficiente o essa non ha rispettato i criteri di approvazione della Società al momento della comunicazione relativa all'acquisto, posto che i succitati poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede.

Con la definizione dell'operazione di riacquisto, il detentore fino a quel momento della quota cessa di essere proprietario della stessa. Nel caso di quote nominative, il nome dell'investitore verrà, di conseguenza, cancellato dal registro dei detentori di quote; mentre, per quanto riguarda le quote al portatore, il certificato, risp. i certificati che rappresentano le quote verranno annullati.

## **ART. 10 – EMISSIONE DI QUOTE**

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà illimitata di emettere, in qualsiasi momento, un numero indefinito di quote versate, senza concedere ai detentori di quote esistenti un privilegio per la sottoscrizione di quote di nuova emissione.

Il Consiglio d'amministrazione può limitare la frequenza dell'emissione di quote di una classe di quote; in particolar modo il Consiglio d'amministrazione può decidere che le quote di una classe di quote vengano emesse esclusivamente nel corso di uno o più termini di sottoscrizioni o nell'ambito di termini di altro tipo ai sensi delle disposizioni contenute all'interno dei documenti relativi alla vendita della Società. A livello temporale, l'emissione di quote di un comparto avviene secondo una procedura stabilita dal Consiglio d'amministrazione e illustrata all'interno dei documenti relativi alla vendita.

L'emissione di quote ha fundamentalmente luogo nel giorno di valutazione stabilito nel prospetto. Il prezzo di emissione si basa sul valore patrimoniale netto del relativo comparto/della relativa classe di quote. Esso può essere maggiore in virtù di una commissione di mediazione o di altre commissioni stabilite all'interno del prospetto di volta in volta valido. Il prezzo così definito dovrà essere corrisposto entro un termine definito dal Consiglio d'amministrazione e pubblicato all'interno del prospetto. Tale termine non sarà superiore a cinque (5) giorni lavorativi a partire dal relativo giorno di valutazione. Il prezzo di emissione può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità successiva della relativa valuta, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere la facoltà a ogni suo membro, amministratore delegato, dirigente o a qualsivoglia altro rappresentante debitamente autorizzato di accettare richieste di sottoscrizione, pagamenti per le quote di nuova emissione e di consegnare tali quote. La Società può, ai sensi delle disposizioni previste dal diritto lussemburghese, che prevedono in modo vincolante, in particolare, un consulto di un revisore dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") per stabilire la valutazione, emettere delle quote dietro consegna di titoli, posto che tali titoli siano conformi agli obiettivi, alla politica e alle limitazioni d'investimento del rispettivo comparto.

## **ART. 11 – RIMBORSO DELLE QUOTE**

La Società ha la facoltà di ritirare le proprie quote in qualsiasi momento in ottemperanza alla limitazioni previste dalla legge. Ogni detentore di quote potrà (laddove ciò fosse previsto all'interno del prospetto) richiedere il rimborso delle proprie quote, in tutto o in parte, da parte della Società secondo le disposizioni e la procedura stabilite dal Consiglio d'amministrazione,

e nei limiti previsti dalla legge e dal presente atto costitutivo.

Il prezzo di rimborso per quota viene corrisposto entro un termine stabilito dal Consiglio d'amministrazione, riportato nel prospetto, e posto che i certificati associati alle quote eventualmente emessi e tutta l'ulteriore documentazione necessaria per il trasferimento delle quote siano pervenuti alla Società. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore patrimoniale netto per quota del rispettivo comparto/della rispettiva classe di quote ai sensi dell'articolo 14 del presente atto costitutivo, al netto dei costi e delle eventuali provvigioni ai sensi delle disposizioni del Consiglio d'amministrazione, citate all'interno del prospetto. Il Consiglio d'amministrazione può in qualsiasi momento riacquistare in modo coattivo le quote nel rispetto dei requisiti dell'articolo 9. A livello temporale, il rimborso di quote di un comparto avviene in virtù di una procedura stabilita dal Consiglio d'amministrazione e illustrata all'interno dei documenti relativi alla vendita.

Laddove il numero o il valore patrimoniale complessivo delle quote possedute da un detentore di quote in un comparto/una classe di quote, dopo la richiesta di rimborso, scendessero al di sotto di un numero o di un valore stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, la Società può decidere che si debba considerare tale richiesta una richiesta di rimborso di tutte le quote in possesso del detentore di quote nell'ambito di tale comparto/classe di quote.

Il Consiglio d'amministrazione ha il diritto, a sua esclusiva discrezione (e nel rispetto degli interessi dei restanti detentori di quote) e in presenza di richieste di rimborso estese (vale a dire, in presenza di richieste di rimborso, il cui valore superi una percentuale del valore patrimoniale netto di un comparto come stabilito all'interno del prospetto) di diminuire in modo proporzionale il numero delle quote relative alle singole richieste di rimborso. Laddove una richiesta non venga completamente eseguita in virtù dell'esercizio della facoltà associata a una diminuzione proporzionale in un giorno di valutazione, essa dovrà essere trattata, in riferimento alla quota non eseguita, come se il detentore di quote avesse presentato un'ulteriore richiesta per il giorno di valutazione successivo. Tali richieste avranno la precedenza rispetto a richieste successive, a patto che esse giungano per i giorni di valutazione seguenti.

Tutte le quote ritirate vengono annullate.

Ogni richiesta di restituzione di quote è irrevocabile, fatti salvi i casi di un'interruzione del calcolo del valore patrimoniale netto ai sensi dell'articolo 13 del presente atto costitutivo – ogni volta nel corso di tale sospensione – e nel caso di una sospensione della restituzione in ottemperanza al presente articolo.

## **ART. 12 – SWITCH DI QUOTE**

Ogni detentore di quote ha la facoltà di richiedere uno switch, in tutto o in parte, delle sue quote in un comparto/in una classe di quote, in quote di un altro comparto/di un'altra classe di quote, salvo indicazione contraria all'interno del prospetto. Il Consiglio d'amministrazione può, tra l'altro in riferimento alla frequenza, ai termini e alle condizioni relativi allo switch, stabilire delle limitazioni e può vincolare lo switch, a sua discrezione, al pagamento di costi e

provvigioni. Le condizioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione vengono riportate nel prospetto.

Il prezzo per lo switch di quote di un comparto/di una classe di quote in quote di un altro comparto/di un'altra classe di quote viene calcolato sulla base del valore della quota del relativo comparto/della relativa classe di quote lo stesso giorno di valutazione, risp. nello stesso momento di valutazione in un giorno di valutazione.

### **ART. 13 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO, ED EMISSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE**

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà d'interrompere temporaneamente la valutazione dei valori patrimoniali netti di uno o più comparti e la valutazione per quota, nonché l'emissione, il rimborso e lo switch di quote nei seguenti casi:

- (a) nel corso del periodo, in cui una borsa o un altro mercato su cui è quotata o negoziata una parte consistente dei valori patrimoniali di uno o più comparti, sono chiusi (ad esclusione dei fine settimana e dei giorni festivi), ovvero la negoziazione su tale borsa o mercato è stata interrotta o limitata;
- (b) nelle situazioni d'emergenza, quando uno o più comparti non possono disporre di valori patrimoniali, ovvero non è possibile per tale(i) comparto(i) trasferire liberamente il controvalore degli acquisti/delle vendite destinati(e) all'investimento, ovvero calcolare adeguatamente il valore patrimoniale netto;
- (c) nel corso di un periodo d'interruzione dei mezzi di comunicazione o degli strumenti abitualmente utilizzati per il computo del valore patrimoniale netto di uno o più comparti o ai fini del calcolo della quotazione sulle borse o sui mercati in cui è negoziata o quotata una parte considerevole dei valori patrimoniali di uno o più comparti.

La Società fornirà in modo adeguato ai detentori di quote una comunicazione relativa all'interruzione. I detentori di quote che abbiamo presentato una richiesta di sottoscrizione o di rimborso di quote dei comparti interessati, per cui sia stato interrotto il calcolo del valore patrimoniale netto, vengono informati in modo dettagliato in relazione all'inizio e alla fine del periodo d'interruzione.

### **ART. 14 – CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO**

Il valore della quota di ogni comparto/ di ogni classe di quote viene calcolato dalla Società in base a una frequenza decisa dal Consiglio d'amministrazione (in ogni caso almeno due volte al mese). Il giorno in cui viene calcolato il valore patrimoniale netto viene definito nel presente atto costitutivo quale giorno di valutazione.

Il valore della quota viene espresso nella valuta di riferimento del rispettivo comparto / della rispettiva classe di quote (secondo quanto stabilito all'interno del prospetto) e calcolato in ogni giorno di valutazione, dividendo il patrimonio netto del rispettivo comparto / della rispettiva classe di quote, ovvero il valore dei valori patrimoniali, una volta detratti i debiti attribuibili a tale comparto / classe di quote, per il numero delle quote in circolazione nel momento in oggetto. Il valore della quote può essere arrotondato, per eccesso o per difetto, al centesimo successivo della rispettiva valuta.

Laddove, dalla fissazione del valore della quota, abbiano luogo dei cambiamenti significativi nella determinazione della quotazione sui mercati in cui è negoziata o quotata una parte considerevole degli investimenti patrimoniali di un comparto, la Società può, nell'interesse dei detentori di quote e della Società stessa, annullare la prima valutazione e provvedere a un'ulteriore valutazione. La valutazione del valore patrimoniale netto delle quote di tutti i comparti/di tutte le classi di quote viene effettuata nel modo seguente:

A. I valori patrimoniali della Società comprendono:

- (a) il valore di liquidità, depositi a vista, certificati di debito, effetti a vista ed eventuali crediti, nonché degli attivi su base transitoria, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati, ma non ancora versati, dev'essere stabilito in virtù dell'importo completo, a meno che risulti improbabile che quest'ultimo venga pagato, risp. incassato; in questo caso si deve tenere in considerazione una deduzione in base a un ammontare per cui venga ritenuto adeguato in riferimento al valore reale;
- (b) i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario quotati, risp. negoziati ufficialmente su una borsa o che vengono negoziati su un altro mercato regolamentato devono essere valutati sulla base della loro ultima quotazione il giorno antecedente il giorno di valutazione, ovvero, qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario fossero quotati su più borse, sarà determinante l'ultima quotazione il giorno antecedente il giorno di valutazione sulla borsa che rappresenta il mercato principale per questi valori patrimoniali;
- (c) il valore dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario non negoziati nel rispettivo giorno di valutazione su una borsa o su un mercato regolamento e il valore dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario negoziati su una borsa o su un mercato regolamentato, il cui valore, calcolato ai sensi del punto (b), non sia comunque conforme al mercato, viene determinato dal Consiglio d'amministrazione in buona fede sulla base del rispettivo prezzo di vendita presumibilmente ottenibile;
- (d) le quote/azioni, emesse da fondi d'investimento aperti, devono essere calcolate in virtù dell'ultimo valore patrimoniale netto disponibile e, qualora esso non fosse disponibile, esso verrà calcolato in buona fede dal Consiglio d'amministrazione o sulla base di una procedura dallo stesso stabilita, e la valutazione dovrà sempre soddisfare regole di valutazione riconosciute in modo generale e verificabili dai revisori dei conti;
- (e) il valore di realizzo dei contratti a termine (future/forward) o dei contratti d'opzione non negoziati su una borsa o su un altro mercato organizzato viene valutato sulla base delle disposizioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione in buona fede e in modo costante. Il valore di realizzo dei contratti a termine o d'opzione negoziati su una borsa o su altri mercati organizzati viene valutato sulla base dell'ultimo prezzo di liquidazione disponibile per questi contratti sulle borse e sui mercati organizzati sui quali vengono negoziati contratti a termine e d'opzione di questo tipo; ciò vale posto che, per i contratti a termine o d'opzione che non si sono potuti vendere in un giorno lavorativo, e per cui viene calcolato il valore d'inventario netto, il valore ritenuto dal Consiglio d'amministrazione idoneo e adeguato costituisca la base per il calcolo del valore di realizzo di tale contratto;

- (f) la valutazione dei valori patrimoniali e degli strumenti del mercato monetario liquidi con scadenza residua inferiore a dodici mesi può avvenire al rispettivo valore nominale, al lordo degli interessi maturati, ovvero tenendo conto dei costi su base storica ammortizzati secondo i piani. L'ultimo metodo di valutazione citato può determinare il fatto che il valore si possa temporaneamente discostare dalla quotazione assegnata al rispettivo comparto in caso di cessione dell'investimento. Il Consiglio d'amministrazione esaminerà di volta in volta questo metodo di valutazione e raccomanderà eventualmente delle modifiche al fine di garantire che la valutazione di tali valori patrimoniali abbia luogo sulla base del loro valore adeguato, calcolato in buona fede secondo la procedura prescritta dal Consiglio d'amministrazione. Qualora quest'ultimo fosse dell'opinione che una divergenza rispetto ai costi su base storica ammortizzati per quota secondo i piani portasse ad annacquamenti consistenti o ad altri risultati inadeguati per i detentori di quote, il Consiglio d'amministrazione dovrà apportare eventuali correzioni che ritenesse adeguate al fine di evitare o limitare annacquamenti o risultati inadeguati, laddove ciò fosse possibile nell'ambito della ragionevolezza;
- (g) la valutazione delle operazioni in swap avviene sulla base del valore di mercato di tali operazioni in swap, calcolato in buona fede in virtù della procedura prescritta dal Consiglio d'amministrazione;
- (h) tutti gli altri valori mobiliari e i valori patrimoniali ammessi, nonché i succitati valori patrimoniali, per cui una valutazione ai sensi delle precedenti disposizioni non fosse possibile o attuabile, ovvero non andasse a rispecchiare il valore adeguato, vengono calcolati in virtù del rispettivo valore di mercato, che viene computato in buona fede in virtù della procedura prescritta dal Consiglio d'amministrazione.

C Le passività della Società comprendono:

- a) la totalità dei prestiti, degli interessi maturati derivanti dai crediti della Società (comprese le spese per l'accensione di crediti) e altri importi applicabili;
- (b) la totalità delle spese esigibili o maturate (comprese le commissioni di gestione e relative alla consulenza, quelle relative alla banca depositaria e gli altri onorari per i rappresentanti) a carico della Società;
- (c) la totalità delle passività note, attuali e future, compresi gli obblighi di pagamento in relazione a denaro o a beni materiali per via di passività in scadenza ai sensi del contratto e i dividendi stabili della Società, ma non ancora versati;
- (d) riserve adeguate per i pagamenti futuri delle imposte e le altre riserve autorizzate e accettate dal Consiglio d'amministrazione, nonché gli accantonamenti come misura preventiva per altre passività della Società;
- (e) la totalità delle altre passività della Società;
- (f) le spese di liquidazione relative allo scioglimento della Società, laddove essa fosse riconoscibile. Per riconoscibile s'intende, ad esempio, una liquidazione sulla scorta dell'annuncio dell'uscita di un azionista, in virtù della quale si scende su base duratura al di sotto del capitale sociale minimo ai sensi di legge, pari a 1.250.000 EUR.

All'atto della determinazione dell'ammontare di tali passività, la Società prenderà in considerazione la totalità delle spese da versare, comprendenti i costi per la costituzione della Società, gli onorari del gestore o del consulente per gli investimenti, del revisore dei conti, della banca depositaria, dell'agente di amministrazione centrale, dell'ufficio di registro e di trasferimento, di ogni ufficio di pagamento, degli altri agenti di distribuzione e dei rappresentanti fissi nei paesi di distribuzione, nonché la totalità degli altri uffici intermedi. Inoltre vengono prese in considerazione le quote di partecipazione agli utili e le spese dei membri del Consiglio d'amministrazione, le ragionevoli spese di viaggio e le spese per le sedute del Consiglio d'amministrazione dei membri del Consiglio d'amministrazione, i premi assicurativi, le commissioni e i costi relativi alla registrazione e al mantenimento di tale registrazione della Società presso gli uffici di registrazione e le borse in Lussemburgo e in ogni altro paese, le spese e gli onorari per la consulenza giuridica e i revisori, i costi per la pubblicità e per la stampa, le spese per i rapporti e le pubblicazioni, tra cui le spese per gli annunci, i costi per la preparazione e l'esecuzione della stampa e per la distribuzione dei prospetti, il materiale informativo, i rapporti periodici, le tasse, le imposte e gli oneri simili, la totalità delle restanti spese per la gestione quotidiana, compresi i costi per la compravendita dei valori patrimoniali, gli interessi, le commissioni bancarie e per i broker, nonché le spese postali, telefoniche e per il telex. La Società può applicare in anticipo i costi di gestione e di altro tipo, aventi natura regolare o ricorrente, sulla base delle cifre stimate per i periodi annuali o gli altri periodi, in virtù di un raggruppamento in rate eguali tra loro in tale arco di tempo.

D. I valori patrimoniali vengono suddivisi nel modo seguente:

- (a) Il corrispettivo relativo all'emissione di quote di un comparto / di una classe di quote viene attribuito nei libri contabili della Società al relativo comparto / alla relativa classe di quote e il rispettivo importo andrà conformemente ad accrescere la quota in relazione al patrimonio netto del comparto / della classe di quote e i valori patrimoniali, le passività, nonché i redditi e le spese verranno imputati al rispettivo comparto / alla rispettiva classe di quote ai sensi delle disposizioni del presente articolo;
- (b) I valori patrimoniali derivanti da altri valori patrimoniali vengono attribuiti nei libri contabili della Società allo stesso comparto / alla stessa classe di quote dei valori patrimoniali da cui sono derivati e, a ogni nuova valutazione di un valore patrimoniale, l'aumento o la diminuzione del valore saranno imputati al rispettivo comparto / alla rispettiva classe di quote;
- (c) Laddove la Società incorra in una passività associata a un determinato valore patrimoniale di un comparto / di una classe di quote o a una negoziazione relativa a un valore patrimoniale di un determinato comparto / di una determinata classe di quote, tale passività verrà imputata al relativo comparto / alla relativa classe di quote;
- (d) Quando non si deve imputare un valore patrimoniale o una passività della Società a un determinato comparto / a una determinata classe di quote nell'ambito di un comparto, tale valore patrimoniale, risp. passività verrà attribuito(a)

a tutti i comparti / a tutte le classi di quote nell'ambito di un comparto in rapporto al patrimonio netto dei rispettivi comparti / delle rispettive classi di quote all'interno di un comparto o in un altro modo stabilito in buona fede dal Consiglio d'amministrazione;

(e) Una volta effettuato il pagamento delle distribuzioni a favore dei detentori di quote di un comparto / di una classe di quote, il valore del patrimonio netto di tale comparto / di tale classe di quote verrà diminuito in virtù dell'importo delle distribuzioni. Tutte le regole e le decisioni relative alla valutazioni dovranno essere prese ed interpretate in accordo delle regole generalmente riconosciute in ambito contabile.

E. In rapporto alle regole del presente articolo, valgono le seguenti disposizioni:

(a) Le quote della Società ancora da rimborsare ai sensi dell'articolo 11 del presente atto costitutivo vengono trattate come quote esistenti e considerate fin subito dopo il momento stabilito dal Consiglio d'amministrazione nel giorno in cui viene effettuata la relativa valutazione. Da questo momento fino al pagamento del prezzo di rimborso da parte della Società sussisterà la passività della Società;

(b) Le quote che devono essere emesse verranno considerate quote emesse a partire dal momento stabilito dal Consiglio d'amministrazione nel rispettivo giorno in cui viene effettuata la valutazione. Da questo momento fino al ricevimento del prezzo di emissione da parte della Società sussiste un credito a favore della Società;

(c) Tutti gli investimenti patrimoniali, le disponibilità di cassa e gli altri valori patrimoniali in valute diverse da quella dei rispettivi comparti vengono valutati sulla base dei corsi di mercato o dei cambi validi nel giorno e al momento del calcolo del valore della quota;

(d) In ogni giorno di valutazione valgono i seguenti principi:

- Laddove la Società sia incorsa nell'obbligo di acquistare un valore patrimoniale, il valore della controprestazione da effettuarsi per questo valore patrimoniale viene iscritto tra le passività della Società e il valore del valore patrimoniale da acquistare viene iscritto tra i valori patrimoniali della Società.

- Laddove la Società si sia impegnata a cedere un valore patrimoniale, il valore della controprestazione che la Società è autorizzata a ricevere per tale valore patrimoniale viene iscritto tra i valori patrimoniali della Società, e il valore patrimoniale che dev'essere consegnato non viene iscritto tra gli attivi della Società. Le regole di cui sopra sono soggette alla riserva che il valore della succitata controprestazione, risp. del valore patrimoniale della Società possa essere stimato, purché il valore esatto, o il tipo di tale controprestazione, ovvero del valore patrimoniale non siano noti nel rispettivo giorno di valutazione.

F. Co-gestione (pooling)

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e per ridurre i costi di gestione e d'esercizio, il Consiglio d'amministrazione può decidere di gestire congiuntamente i valori patrimoniali, in tutto o in parte, di uno o più comparti con i valori patrimoniali di altri comparti della Società.

I valori patrimoniali nell'ambito di tale co-gestione vengono gestiti conformemente a un obiettivo d'investimento comune e definiti qui di seguito «pool». I pool non rappresentano delle unità giuridiche indipendenti e non sono accessibili ai detentori di quote. Le disponibilità liquide o gli altri valori patrimoniali possono essere attribuiti da uno o più comparti a uno o più pool istituiti dalla Società. Ulteriori attribuzioni possono avvenire, di volta in volta, anche successivamente. Dei ritrasferimenti dai pool ai comparti possono aver luogo solo in rapporto all'ammontare della partecipazione dei rispettivi comparti al pool. La consistenza della quota di un comparto in un pool viene calcolata in modo proporzionale alla sua quota patrimoniale liquida e/o di altra natura confluita originariamente nel pool, e ricalcolata su base continua conformemente ai pagamenti o ai ritrasferimenti.

Il diritto di ogni comparto che prende parte al pool in relazione ai valori patrimoniali gestiti in modo congiunto è proporzionalmente valido per ogni singolo valore patrimoniale di tale pool. Le passività della Società associate a un valore patrimoniale di un pool specifico o a un'attività effettuata in riferimento ai valori patrimoniali di un determinato pool vengono attribuite al rispettivo pool. I valori patrimoniali o le passività della Società che non possono essere attribuiti a un pool specifico vengono attribuiti al comparto a cui appartengono, risp. con cui sono in relazione. Nel caso in cui un valore patrimoniale o una passività della Società non possano essere attribuiti a un particolare comparto, tale valore patrimoniale o passività verranno attribuiti a tutti i comparti in rapporto ai valori patrimoniali netti delle quote emesse per i diversi comparti.

Una volta sciolto un pool, i valori patrimoniali di quest'ultimo vengono attribuiti al comparto o ai comparti in rapporto alle rispettive partecipazioni al pool. I dividendi, gli interessi e gli altri proventi associati ai valori patrimoniali di un determinato pool vengono attribuiti immediatamente ai comparti in proporzione alle rispettive partecipazioni al pool al momento del conseguimento del provento.

Le spese imputabili a un determinato pool vengono attribuite a tale pool e, ove applicabile, ai comparti in rapporto alle rispettive partecipazioni al pool nel momento in cui le spese si sono generate. Le spese non imputabili a un determinato pool vengono ascritte al rispettivo comparto in relazione al quale sono insorte. Nei libri contabili della Società vengono ascritti in qualsiasi momento i valori patrimoniali e le passività di un comparto, appartenente o meno a un pool, quali valore patrimoniale o passività di un determinato comparto, compreso, tra due periodi di valutazione, il diritto proporzionale di un comparto a un dato valore. In conformità a ciò, tali valori patrimoniali possono essere ripartiti in qualsiasi momento. Nei libri contabili della banca depositaria relativi ai comparti, i valori patrimoniali e le passività di un comparto devono essere identificati come tali e, di conseguenza, essere registrati in modo separato all'interno dei libri contabili della banca depositaria.

### **TITOLO III – GESTIONE - VIGILANZA**

#### **ART. 15 – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

La Società viene amministrata da un Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione della Società è composto da almeno tre membri, che non devono essere detentori di quote della Società. Il Consiglio d'amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei detentori di quote (assemblea generale). L'assemblea generale decide la durata dei mandati dei membri del Consiglio d'amministrazione, nonché il numero dei suoi membri.

La durata dei mandati dei membri del Consiglio d'amministrazione non può superare i sei anni. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere rieletti. L'Assemblea generale può destituire in qualsiasi momento un membro del Consiglio d'amministrazione senza fornire una motivazione a tal proposito. Nel caso di una sospensione di un membro del Consiglio d'amministrazione in carica, i membri restanti possono ricoprire temporaneamente il posto vacante in via commissariale; i detentori di quote prenderanno una decisione definitiva relativa alla nomina in questione in occasione della successiva Assemblea generale.

#### **ART. 16 – SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio d'amministrazione nominerà tra i suoi membri un presidente e un sostituto. All'atto della fondazione della Società, il primo presidente verrà nominato dalla prima Assemblea generale. Il presidente del Consiglio d'amministrazione dirige le sedute del Consiglio d'amministrazione e, in sua assenza, la direzione è a carico del sostituto. Il Consiglio d'amministrazione può nominare un segretario, che non dev'essere un membro del Consiglio d'amministrazione, e che redige e conserva i verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del presidente del Consiglio d'amministrazione o di due membri del Consiglio d'amministrazione nella sede riportata all'interno dell'avviso di convocazione. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione riceverà, almeno 24 ore prima della relativa seduta, un avviso di convocazione scritto, riportante la data, il luogo e l'ora della seduta del Consiglio d'amministrazione. Nei casi di urgenza, tuttavia, non sussisterà l'obbligo di rispettare tale termine. Tutti i membri del Consiglio d'amministrazione potranno rinunciare alla convocazione per iscritto tramite lettera, telegramma, telex o e-mail, nel caso in cui sia necessaria una decisione all'unanimità. Non è richiesta una comunicazione quando ogni membro del Consiglio d'amministrazione è presente alla seduta o è adeguatamente rappresentato in occasione della stessa. Non è altresì necessaria una comunicazione per le sedute tenute in momenti e presso località che determinate in precedenza nell'ambito di una delibera del Consiglio d'amministrazione.

I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi rappresentare in occasione di ogni seduta del Consiglio d'amministrazione in virtù di una dichiarazione scritta (lettera, fax, telegramma, e-mail) da un altro membro del Consiglio d'amministrazione. Un membro del Consiglio d'amministrazione può nominare più di uno dei suoi colleghi.

Ogni membro del Consiglio d'amministrazione può prendere parte a una seduta del Consiglio d'amministrazione tramite collegamento telefonico o un mezzo di comunicazione simile, che consenta di poter identificare le relative persone che stanno prendendo parte a tale seduta, e che permetta a tutti i partecipanti di potersi sentire e di poter parlare senza interruzioni.

Tale partecipazione è equiparabile a una partecipazione di persona su base continua alla seduta. Il Consiglio d'amministrazione può deliberare in modo vincolante dal punto di vista legale solo in occasioni di sedute convocate in modo adeguato.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare o agire in modo valido quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione. Le delibere vengono prese in virtù della maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione presenti o rappresentati. Nel caso di una parità dei voti, il diritto di voto decisivo spetta al presidente. Su richiesta del presidente o di un sostituto, e d'intesa con tutti i membri, possono essere prese delle decisioni per iscritto (delibere prese per corrispondenza). La procedura per questo tipo di delibere è permessa solo nel caso in cui i membri del Consiglio d'amministrazione si dichiarino nel loro complesso d'accordo con il contenuto delle delibere proposte. Una decisione scritta (nel senso di una delibera presa per corrispondenza) comprende, analogamente, la votazione a mezzo lettera, fax, telegramma o mail.

#### **ART. 17 – CONFLITTI D'INTERESSE**

Laddove un membro del Consiglio d'amministrazione, in riferimento a un'operazione della Società, presenti un interesse personale contrario agli interessi della Società, tale membro dovrà comunicare al Consiglio d'amministrazione l'interesse personale contrapposto e non prendere parte alle discussioni o alle votazioni relative a tale operazione della Società. L'operazione societaria dev'essere comunicata, analogamente all'interesse personale del membro del Consiglio d'amministrazione, alla successiva seduta del Consiglio d'amministrazione. Nel caso non si riuscisse a raggiungere un quorum del Consiglio d'amministrazione per via di un conflitto d'interessi di uno o più membri del Consiglio d'amministrazione stesso, le decisioni verranno prese sulla base di una maggioranza dei suoi membri non interessati, presenti o rappresentanti in occasione di tale seduta del Consiglio d'amministrazione.

Nessun contratto, risp. nessuna operazione tra la Società e altre società o imprese risentiranno, ovvero verranno invalidati per via del fatto che uno o più membri del Consiglio d'amministrazione della Società abbiano un interesse personale o siano membri del Consiglio d'amministrazione, azionisti, soci, procuratori o impiegati di un'altra società, ovvero di un'altra impresa.

Un membro del Consiglio d'amministrazione della Società che eserciti contemporaneamente le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione, amministratore delegato o impiegato in un'altra società o azienda, con cui la Società sottoscriva dei contratti o con cui altrimenti entri in rapporti d'affari, non è soggetto al divieto, solo per via dell'appartenenza a tale società o azienda, di manifestare il proprio parere, di esprimere il proprio voto o di portare avanti altre azioni relativamente a tutte le questioni che si riferiscono a un contratto o a un'operazione di questo tipo.

## **ART. 18 – VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Le decisioni a cui giunge il Consiglio d'amministrazione vengono poste a verbale e i verbali vengono sottoscritti dal presidente della seduta del Consiglio d'amministrazione o da due altri membri del Consiglio d'amministrazione stesso. Tutte le procure verranno allegare ai verbali. La documentazione complessiva costituisce il verbale, che sarà la dimostrazione delle decisioni prese.

Gli estratti di tali verbali, prodotti come prova in procedimenti giuridici o di altra natura, devono essere validamente firmati dal presidente della seduta del Consiglio d'amministrazione o da due membri dello stesso.

## **ART. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio d'amministrazione dispone della facoltà totale di dar corso a tutti gli atti dispositivi e amministrativi nell'ambito dell'oggetto sociale e in ottemperanza alla politica d'investimento ai sensi dell'articolo 21 del presente atto costitutivo. Tutte le facoltà che non siano espressamente riservate dalla Legge del 1915 o dal presente atto costitutivo all'Assemblea generale, possono essere affidate al Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la Società a livello giudiziale ed extragiudiziale. Grazie alla firma congiunta di due membri del Consiglio d'amministrazione, la Società viene validamente vincolata nei confronti di terzi.

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di costituire delle commissioni dal suo interno e/o di nominare dei singoli delegati con determinati compiti.

Il Consiglio d'amministrazione può trasmettere a una o più persone fisiche o giuridiche le proprie facoltà di condurre gli affari quotidiani della Società, nonché di rappresentare la Società stessa nell'ambito di tale gestione. La trasmissione di tali facoltà può avvenire sia a favore di membri del Consiglio di amministrazione, sia a favore di terzi che non devono essere necessariamente detentori di quote. Inoltre il Consiglio d'amministrazione può concedere delle procure per determinati settori d'attività e procure speciali per delle singole attività ai propri membri, ovvero a terzi.

## **ART. 20 – INDENNIZZI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE – RIMBORSO SPESE**

Gli indennizzi per i membri del Consiglio d'amministrazione vengono stabiliti dall'Assemblea della Società.

Le spese e gli altri costi a favore dei membri del Consiglio d'amministrazione o di altre persone che abbiano operato per la Società sulla base di un mandato adeguato e nell'esercizio delle loro funzioni, compresi gli eventuali costi per provvedimenti ai fini dell'esercizio di un diritto, verranno rimborsati, a meno che esse siano insorte per via di un comportamento premeditato o gravemente colposo del membro del Consiglio d'amministrazione interessato; in caso di una conciliazione, il rimborso spese avrà luogo solo in relazione alle questioni coperte dalla conciliazione stessa e a patto che il consulente legale della Società attesti che la persona che dev'essere indennizzata non abbia violato nessuno dei suoi obblighi. Il diritto citato di un rimborso spese non esclude altre rivendicazioni.

## ART. 21 – POLITICA D’INVESTIMENTO E LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI

Il Consiglio d’amministrazione ha la facoltà, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, di stabilire la politica d’investimento per ogni comparto, le strategie di sicurezza per determinate classi di quote nell’ambito di un comparto e i principi che, nell’ambito della gestione e dell’attività della Società, devono trovare applicazione, di volta in volta tenendo conto delle limitazioni per gli investimenti fissate dal Consiglio d’amministrazione e nel rispetto delle disposizioni a livello legislativo e di diritto in materia di vigilanza applicabili.

1. Nell’ambito delle limitazioni per gli investimenti, il Consiglio d’amministrazione può decidere di effettuare investimenti nei seguenti valori patrimoniali; in questo senso il Consiglio d’amministrazione ha la completa facoltà di escludere l’investimento in determinati valori patrimoniali:

- a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
- che sono negoziati su una borsa o su un altro mercato regolamentato di uno stato membro dell’UE o di uno stato terzo, conosciuto, aperto al pubblico e il cui funzionamento è regolare, ovvero
  - che derivano da nuove emissioni, le cui condizioni di emissione comprendono l’obbligo di richiesta di un’autorizzazione per una quotazione ufficiale su una borsa o su un altro mercato regolamentato ai sensi del primo sottoparagrafo, e la cui autorizzazione venga richiesta al massimo entro un anno dall’emissione.

Gli strumenti del mercato monetario sono investimenti che, di norma, vengono negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore può essere determinato con precisione in qualsiasi momento.

- b) Quote di OICVM o di altri OIC ai sensi dell’articolo 1, capoverso 2, primo e secondo sottoparagrafo della direttiva 85/611/CEE con sede in uno stato membro dell’Unione europea o in uno stato terzo, qualora
- questi altri OIC siano stati autorizzati ai sensi di disposizioni giuridiche che li rendano soggetti a una vigilanza da parte delle autorità che, secondo l’opinione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la **CSSF**), sia equiparabile a quella prevista dal diritto comunitario, e che sia presente una sufficiente garanzia per quel che riguarda la collaborazione tra le autorità;
  - il livello di protezione dei detentori di quote degli OIC sia equiparabile al livello di protezione dei detentori di quote di un OICVM e, in particolare, le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo, l’assunzione e la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equiparabili ai requisiti della direttiva 85/611/CEE;
  - l’attività degli OIC sia oggetto di relazioni annuali e semestrali, che consentano di farsi un giudizio sul patrimonio, le passività, gli utili e le operazioni nel periodo di riferimento;
  - l’OICVM o l’OIC, le cui quote devono essere acquistate, investano complessivamente, ai sensi della documentazione costitutiva, più del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o OIC;
- c) Depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, laddove l’istituto di credito interessato abbia sede in uno stato membro

dell'Unione Europea, ovvero, laddove la sede dell'istituto di credito si trovi in uno stato terzo, è soggetto a disposizioni sulla vigilanza che, a detta della CSSF, sono equivalenti a quelle del diritto comunitario. Gli investimenti possono avvenire fondamentalmente in tutte le valute previste dalla politica d'investimento di un comparto.

c) Strumenti finanziari derivati (i **derivati**), in particolare future, contratti a termine, opzioni e swap, inclusi gli strumenti equivalenti liquidati in contanti e negoziati in un mercato regolamentato indicato alla lettera (a) e/o gli strumenti finanziari derivati non negoziati su tali mercati (i **derivati OTC**), a patto che i valori di base siano strumenti di cui al presente n. 1, ovvero n. 1, primo sottoparagrafo, o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui un comparto possa investire nel rispetto dei propri obiettivi d'investimento. Gli indici finanziari nel senso precedente comprendono, in particolare, gli indici su valute, tassi di cambio, tassi d'interesse, quotazioni e sui rendimenti complessivi degli indici sui tassi, e specialmente gli indici su obbligazioni, azioni, operazioni a termine su merci, metalli preziosi e materie prime e indici che abbiano come oggetto gli ulteriori strumenti autorizzati elencati nel presente numero.

Inoltre i derivati OTC devono rispettare le seguenti condizioni:

- I contraenti devono essere degli istituti finanziari di prim'ordine, specializzati in questo tipo di attività, nonché istituti soggetti a una vigilanza delle categorie autorizzate dalla CSSF.
- I derivati OTC devono essere soggetti a una valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e, in qualsiasi momento e in virtù di un valore adeguato, possono essere venduti, liquidati o ceduti tramite un'operazione di compensazione.
- Le operazioni devono essere effettuate sulla base di contratti standardizzati.
- La compravendita di tali strumenti al posto di strumenti negoziati su una borsa o su un altro mercato regolamentato dev'essere vantaggiosa per i detentori di quote, secondo la valutazione della Società. L'impiego di operazioni OTC è, in particolare, vantaggiosa, quando essa permetta di ottenere una garanzia dei valori patrimoniali congruente in rapporto alle scadenze, e quindi più vantaggiosa sul piano dei costi.

d) Gli strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato e che non rientrano nelle definizioni di cui al numero 1. a), e l'emissione o l'emittente di questi strumenti sono soggetti alle disposizioni in materia di protezione dei depositi e dei detentori di quote per quel che riguarda gli strumenti del mercato monetario. I requisiti riguardanti la protezione dei depositi e dei detentori di quote vengono soddisfatti per gli strumenti del mercato monetario, tra l'altro, in presenza di una classificazione di almeno un'agenzia di rating riconosciuta pari a investment grade, risp. la società è dell'opinione che la solidità finanziaria dell'emittente corrisponda a un rating di investment grade. Inoltre questi strumenti del mercato monetario devono

- essere emessi o garantiti da un organismo statale centrale, regionale o locale, o dalla banca centrale di uno stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'Unione Europea o

dalla Banca europea per gli investimenti, da uno stato terzo, ovvero, laddove si tratti di uno stato federale, da uno stato federativo di tale stato, ovvero da un organismo internazionale di diritto pubblico appartenente ad almeno uno stato membro; ovvero

- emessi da una società, i cui valori mobiliari sono negoziati sui mercati regolamentati di cui al n. 1, lettera a); ovvero
- - emessi o garantiti da un organismo che, in base ai criteri stabiliti nell'ambito del diritto comunitario, sia soggetto a una vigilanza da parte di un'autorità, ovvero da un organismo soggetto a disposizioni in materia di vigilanza che, a detta della CSSF, sono equiparabili al diritto comunitario e che rispetti tali disposizioni; ovvero
- - emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria autorizzata dalla CSSF, a patto che per gli investimenti in tali strumenti valgano disposizioni per la protezione dei detentori di quote equiparabili a quelle del primo, del secondo o del terzo sottoparagrafo, ovvero a patto che tale emittente sia o una società con capitale proprio pari ad almeno 10 milioni di EUR, che redige e pubblica il suo bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, o un soggetto di diritto che sia responsabile, nell'ambito di un gruppo costituito da una o più società quotate in borsa, per il finanziamento di tale gruppo, o un soggetto di diritto che debba finanziare la copertura tramite valori mobiliari di passività avvalendosi di una linea di credito concessa da un istituto di credito.

2.

Il Consiglio d'amministrazione può altresì autorizzare le seguenti operazioni per i comparti:

- - l'investimento fino al 10% del patrimonio di un comparto in valori mobiliari e titoli del mercato monetario diversi da quelli citati al n. 1.
- - l'accensione di crediti a breve termine, collettivamente per i detentori di quote di un comparto, fino al 10% del patrimonio netto del comparto, a patto che la banca depositaria approvi l'accensione del credito e le rispettive condizioni. I crediti in valuta estera sotto forma di prestiti "back to back" o di operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli non concorrono a questa soglia del 10% e sono consentiti in assenza del consenso della banca depositaria.

3.

Nell'ambito dell'investimento dei valori patrimoniali della Società, si deve tener conto delle seguenti limitazioni; sarà discrezione del Consiglio d'amministrazione la delibera in merito a ulteriori limitazioni;

a) La Società può acquistare per un comparto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un emittente quando, al momento dell'acquisto, il loro valore, unitamente al valore dei titoli o degli strumenti del mercato monetario già presenti all'interno del comparto dello stesso emittente, non superi il 10% del patrimonio netto del comparto. Un comparto può investire al massimo il 20% del proprio patrimonio netto in depositi presso un istituto. Il rischio di inadempienza dei contraenti non può superare, nell'ambito di operazioni in derivati OTC, il 10% del patrimonio netto di un comparto, laddove il contraente è un istituto di credito ai sensi del n. 1, lettera c); per gli altri casi il limite ammonta al massimo al 5% del patrimonio netto del comparto.

Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario all'interno del patrimonio del comparto di emittenti, nei cui valori mobiliari e strumenti del mercato monetario il comparto ha investito, ogni volta, più del 5% del suo patrimonio netto, non può superare il 40% del patrimonio netto del comparto. Tale limite non viene applicato per i depositi e per le operazioni in derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a una vigilanza da parte delle autorità.

A prescindere dai singoli limiti d'investimento succitati, un comparto può investire presso un unico istituto al massimo il 20% del proprio patrimonio netto in virtù di una combinazione di

- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto,
- depositi presso tale istituto e/o
- può assumersi dei rischi legati a derivati OTC, presenti in riferimento all'istituto.

b) Nel caso in cui i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario acquistati fossero emessi o garantiti da uno stato membro dell'UE o dai suoi enti locali, da uno stato terzo o da organismi internazionali di diritto pubblico, a cui appartengano uno o più stati membri dell'UE, la limitazione al n. 3, lettera a), frase 1 passa dal 10% al 35% del patrimonio netto del comparto.

c) Per le obbligazioni emesse da istituti di credito con sede in uno stato membro dell'UE, e i cui emittenti siano soggetti, in virtù di disposizioni di legge volte alla tutela dei detentori di obbligazioni, a una particolare vigilanza pubblica, le limitazioni di cui al n. 3, lettera a), frasi 1 e 4 aumentano dal 10% al 25%, risp. dal 40% all'80%, posto che gli istituti di credito investano i ricavi delle emissioni, ai sensi delle disposizioni di legge, in valori patrimoniali che coprono in modo sufficiente le passività associate alle obbligazioni nel periodo di validità complessivo e che sono destinati prioritariamente ai rimborsi di capitale e interessi che maturano nei casi d'inadempienza dell'emittente.

d) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui al n. 3, lettera b) e c) non vengono considerati ai fini dell'applicazione del limite d'investimento del 40% previsto al n. 3, lettera a), frase 4. Le limitazioni di cui al n. 3, dalla lettera a) a c) non valgono su base cumulativa, cosicché gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in derivati dello stesso non possono superare il 25% del patrimonio netto del comparto. Le società che, in riferimento alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o ai sensi delle direttive internazionali riconosciute in materia di rendicontazione appartengono allo stesso gruppo, nell'ambito del calcolo dei limiti d'investimento di cui al n. 3, dalla lettera a) fino alla lettera d), sono da considerarsi un unico emittente. Un comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un gruppo.

e) Gli investimenti in derivati vengono computati nell'ambito dei limiti di cui ai succitati numeri.

f) In deroga ai limiti di cui al n. 3, dalla lettera a) alla lettera d), il Consiglio d'amministrazione può decidere che, in base al principio della ripartizione del rischio,

fino al 100% del patrimonio di un comparto può essere investito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di emissioni diverse, che siano stati emessi o garantiti dall'Unione Europea, dalla Banca centrale europea, da uno stato membro dell'UE o dai suoi enti locali, da uno stato appartenente all'OCSE, da organismi internazionali di diritto pubblico, a cui appartengono uno o più stati membri dell'UE, a patto che tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano stati emessi nell'ambito di almeno sei emissioni diverse, e che i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di una stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto di un comparto.

g) Un comparto può acquisire quote di altri OICVM o di altri OIC ai sensi del n. 1, lettera b), qualora esso non investa più del 20% del proprio patrimonio netto in un OICVM o OIC. Per quel che riguarda l'applicazione di tale barriera d'investimento, ogni comparto di un fondo ad ombrello ai sensi dell'articolo 133 della Legge del 2002 dev'essere trattato come un patrimonio separato indipendente, laddove trovi applicazione il principio della responsabilità separata per comparto nei confronti di terzi.

Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, complessivamente, il 30% del patrimonio netto di un comparto. Nel caso in cui un comparto abbia acquistato quote di un OICVM o di un OIC, i titoli d'investimento del rispettivo OICVM o OIC non vengono presi in considerazione in riferimento ai limiti d'investimento di cui al n. 3., dalla lettera a) a d).

Nel prospetto di vendita si può stabilire che i singoli comparti della Società possono effettuare investimenti in quote di altri OIC o di altri OICVM esclusivamente fino al 10%.

Laddove un comparto acquisti quote di un OICVM o di un OIC gestiti in modo diretto o indiretto dalla stessa Società o da un'altra società, a cui la Società è collegata per via di un'amministrazione congiunta o di un controllo o di una significativa partecipazione diretta o indiretta, né la Società, né la società collegata possono applicare delle commissioni per la sottoscrizione o il rimborso delle quote.

La commissione di gestione media ponderata delle quote del fondo target da acquistare secondo quanto riportato sopra non può superare il 3,0% all'anno.

h) Fatti salvi i limiti d'investimento di cui alla successiva lettera i), il Consiglio d'amministrazione può decidere che i limiti superiori di cui alle lettere da a) a d) per gli investimenti in azioni e/o i titoli di debito di uno stesso emittente ammontino al 20%, laddove l'obiettivo della strategia d'investimento di un comparto fosse quello di riprodurre un determinato indice azionario o relativo ai titoli di debito riconosciuto dalla CSSF. In questo senso vale la premessa che

- la composizione dell'indice presenti un sufficiente grado di diversificazione;
- l'indice rappresenti una base adeguata di riferimento per il mercato a cui si riferisce;
- l'indice venga pubblicato in modo adeguato.

Il limite fissato alla frase 1 ammonterà al 35%, qualora esso fosse giustificato in virtù di condizioni di mercato straordinarie, e in particolare su mercati regolamentati in cui predominano nettamente valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Un investimento fino

a tale soglia è consentito solo presso un unico emittente. La soglia ai sensi della lettera a), riga 4 non è applicabile.

i) La Società non può acquistare per i fondi investimento da essa stessa gestiti azioni con diritto di voto, collegate a un diritto di voto che le consenta di esercitare una notevole influenza sulla politica di gestione dell'emittente. Essa può acquistare, in riferimento a un comparto, al massimo il 10% delle azioni senza diritto di voto, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi da un emittente e, al massimo, il 25% delle quote di un OICVM o di un OIC. Tale limite può non essere rispettato per l'acquisto di titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e quote di un fondo target quando il volume complessivo delle emissioni, risp. l'importo netto delle quote emesse non possono essere conteggiati. Esso non si applicherà altresì qualora tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano stati emessi da uno stato membro dell'UE o dai suoi enti locali, ovvero da uno stato terzo, o emessi da organismi internazionali di diritto pubblico che appartengono a uno o più stati membri dell'UE. Le limitazioni di cui al n. 2, primo sottoparagrafo, e al n. 3 fanno riferimento al momento dell'acquisto degli attivi. Laddove le percentuali fossero superate successivamente per via degli andamenti delle quotazioni o di altre ragioni, la Società si prefiggerà come obiettivo prioritario nell'ambito delle vendite la normalizzazione di tale posizione, nel rispetto degli interessi dei detentori di quote.

4.

La Società può stipulare anche operazioni per un comparto e investire in valute e in altri strumenti, per cui le società collegate siano attive in qualità di broker, risp. siano presenti per proprio conto o per conto dei rispettivi clienti. Ciò vale anche per i casi in cui le società collegate o i rispettivi clienti agiscano in maniera analoga alle operazioni della Società. Quest'ultima può inoltre eseguire delle operazioni reciproche per un comparto, per cui le società collegate agiscano in nome della Società e, contemporaneamente, della controparte coinvolta. In casi di questo tipo è presente una particolare responsabilità nei confronti di entrambe le parti nell'ambito delle società collegate. Quest'ultime possono sviluppare, rilasciare o emettere anche strumenti derivati, per i quali i valori mobiliari, le valute o gli strumenti sottostanti devono essere gli investimenti in cui la Società effettua i propri investimenti, o che si basano sulla performance di un comparto. La Società può acquisire investimenti, emessi dalle società collegate o che siano oggetto di una proposta di sottoscrizione o di distribuzione di altro tipo di queste unità. Le provvigioni applicate dalle società collegate, nonché i rialzi e i ribassi delle quotazioni devono essere adeguati.

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di stabilire ulteriori limitazioni agli investimenti, laddove ciò fosse necessario al fine di soddisfare le disposizioni ai sensi di legge e in materia di diritto amministrativo nei paesi in cui le quote della Società vengono offerte o vendute.

6.

Le definizioni valori mobiliari e strumenti del mercato monetario comprendono anche i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario in cui sono incorporati uno o più derivati (prodotti strutturati).

Inoltre il Consiglio d'amministrazione può decidere che attivi diversi da quelli succitati possano essere acquistati, quando ciò sia consentito nel rispetto delle leggi e delle disposizioni applicabili.

7.

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di decidere, naturalmente nell'interesse della Società e nella modalità descritta più in dettaglio nella documentazione relativa alla vendita delle quote della Società, che una parte o tutti i valori patrimoniali della Società o di un comparto vengano gestiti su base separata, congiuntamente ad altri valori patrimoniali di altri detentori di quote, compresi altri organismi d'investimento collettivo e/o i rispettivi comparti o che i valori patrimoniali, in tutto o in parte, di due o più comparti siano rappresentati congiuntamente in pool o su base separata.

8.

Gli investimenti di un qualsiasi comparto della Società possono avere luogo, direttamente o indirettamente, tramite società collegate detenute al cento per cento dalla Società, ai sensi della decisione presa di volta in volta dal Consiglio d'amministrazione e in base a quanto descritto in dettaglio nella documentazione di vendita relativa alle quote della Società. I riferimenti ai valori patrimoniali e agli investimenti all'interno del presente atto costitutivo fanno riferimento di conseguenza o agli investimenti effettuati direttamente o agli investimenti o ai valori patrimoniali effettuati o detenuti indirettamente per la Società tramite la succitata collegata.

9.

La Società ha la facoltà, in base a quanto stabilito dal Consiglio d'amministrazione della medesima in ottemperanza alle leggi e alle disposizioni applicabili, di applicare le tecniche e gli strumenti che abbiamo come oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, nonché altri attivi eventualmente ammessi per legge, e tali tecniche e strumenti devono essere impiegati nell'ambito di una gestione efficiente del patrimonio.

## **ART. 22 – GESTORI E CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI**

Il Consiglio d'amministrazione può incaricare una o più società dell'amministrazione dei valori patrimoniali per uno o più comparti ai sensi dell'allegato II della Legge del 2002 (una società di questo tipo verrà denominata Gestore degli investimenti). Quest'ultima può essere anche una società di gestione ai sensi del capitolo 13 della legge del 2002 che agisca per la Società. Tale società può prendere delle decisioni per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari e di altri valori patrimoniali della Società nell'ambito della politica quotidiana della stessa ai sensi dell'articolo 21 e sotto la vigilanza complessiva del Consiglio d'amministrazione in virtù di un accordo scritto.

Il gestore per gli investimenti è autorizzato ad avvalersi, ai fini di un adempimento dei compiti sopra descritti, dell'aiuto di terzi, in particolare a nominare un consulente per gli investimenti.

### **ART. 23 – REVISORE DEI CONTI**

I dati contabili nella relazione annuale della Società vengono esaminati da un revisore dei conti (“réviseur d’entreprises agréé”), che viene nominato dall’Assemblea degli azionisti e pagato dalla Società. Il revisore dei conti rispetta gli obblighi complessivi ai sensi della legislazione relativa agli organini d’investimento collettivo.

## **TITOLO IV – ASSEMBLEA GENERALE – ESERCIZIO – DISTRIBUZIONI**

### **ART. 24 – POTERI DELL’ASSEMBLEA GENERALE**

Un’Assemblea debitamente costituita dei detentori di quote rappresenta la totalità dei detentori di quote della Società (l’**Assemblea generale**). L’assemblea generale può pronunciarsi su tutti gli affari della Società. In particolare sono riservate all’Assemblea le seguenti decisioni:

- a) Nomina e revoca dei membri del Consiglio d’amministrazione e del revisore dei conti, nonché definizione dei rispettivi indennizzi;
- b) Approvazione del bilancio d’esercizio;
- c) Approvazione dell’operato del Consiglio d’amministrazione;
- d) Decisione in merito all’impiego del risultato d’esercizio (tenendo in considerazione gli acconti dividendi già pagati dal Consiglio d’amministrazione);
- e) Modifica dell’atto costitutivo;
- f) Scioglimento della Società.

I detentori di quote di una comparto/di una classe di quote possono in qualsiasi momento tenere un’Assemblea generale al fine di decidere sugli affari che riguardano esclusivamente tale comparto.

### **ART. 25 – ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE – ALTRE ASSEMBLEE GENERALI**

L’Assemblea generale ordinaria si tiene, ai sensi delle disposizioni del diritto lussemburghese, in Lussemburgo presso una località citata nell’avviso di convocazione il secondo martedì di febbraio alle ore 11.00.

Laddove tale giorno fosse festivo ai sensi di legge o fosse un giorno festivo per la banche in Lussemburgo, l’Assemblea generale ordinaria avrà luogo il successivo giorno lavorativo per le banche. L’Assemblea generale ordinaria può essere tenuta all’estero, quando il Consiglio d’amministrazione, a sua discrezione, stabilisce che circostanze di forza maggiore richiedono una tale eventualità.

Altre Assemblee generali possono essere tenute nelle località e negli orari riportati nel rispettivo avviso di convocazione.

### **ART. 26 – VALIDITÀ, VOTAZIONE E COORDINAMENTO**

Lo svolgimento delle Assemblee dei detentori di quote deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge, a meno che non diversamente previsto dal presente atto costitutivo. Ogni quota dà diritto, a prescindere dal valore patrimoniale netto per quota nell’ambito di un comparto/di una classe di quote, a un voto, in ottemperanza alle disposizioni del diritto lussemburghese e del presente atto costitutivo.

Ogni detentore di quote può essere rappresentato in virtù di una procura per scrittura privata, che può essere conferita anche a mezzo telegramma, telex o fax da un altro detentore di quote, ovvero

da un'altra persona.

A patto che la legge o il presente atto costitutivo non prevedano il contrario, le decisioni dell'Assemblea generale regolarmente convocata vengono prese in virtù della maggioranza semplice dei detentori di quote presenti o rappresentati e determinanti. I detentori di quote possono prendere parte all'Assemblea anche tramite teleconferenza o un mezzo di comunicazione simile, che consentano ai partecipanti di poter essere identificati e di poter interloquire. I detentori di quote che prendono parte all'Assemblea generale in questo modo si ritengono presenti ai sensi delle precedenti disposizioni. Il Consiglio d'amministrazione può fissare altre condizioni, che i detentori di quote devono rispettare al fine di poter prendere parte alle Assemblee generali.

L'Assemblea generale si riunisce su convocazione del Consiglio d'amministrazione. Essa può altresì riunirsi su richiesta di detentori di quote che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. Laddove non venisse tenuta l'Assemblea generale entro un mese dalla presentazione della domanda, i detentori di quote che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la nomina di un incaricato da parte del presidente della Camera di commercio del tribunale distrettuale di Lussemburgo, che ordinerà la convocazione dell'Assemblea generale. Quest'ultima avverrà nella forma prevista dalla legge.

I detentori di quote che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale hanno altresì il diritto di mettere all'ordine del giorno altri punti tramite lettera raccomandata fino a cinque giorni prima del giorno in cui si terrà l'Assemblea generale convocata.

A patto che tutti i detentori di quote della Società siano presenti o rappresentati e si ritengano regolarmente convocati e a conoscenza dell'ordine del giorno, l'Assemblea generale può avere luogo in assenza di una convocazione scritta.

#### **ART. 27 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale della Società ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Lo stato patrimoniale, nonché il conto economico della Società vengono redatti in euro, risp. nella(e) altra(e) valuta(e) stabilita(e) dal Consiglio d'amministrazione.

#### **ART. 28 – DISTRIBUZIONI**

L'Assemblea generale deciderà, su proposta del Consiglio d'amministrazione e nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge, circa la destinazione degli utili della Società. A tempo debito può annunciare le distribuzioni o conferire tale facoltà al Consiglio d'amministrazione. Non si possono effettuare distribuzioni nel caso in cui il capitale sociale, in virtù di tale distribuzione, scenda al di sotto del capitale minimo stabilito per legge. Inoltre il Consiglio d'amministrazione può decidere distribuzioni intermedie nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le distribuzioni possono avvenire nella valuta di riferimento del rispettivo comparto/della rispettiva classe di quote, ovvero in una valuta, in un momento e in una località decisi a tempo debito dal Consiglio d'amministrazione. Quest'ultimo può decidere distribuzioni non in contanti in sostituzione delle distribuzioni in contanti nell'ambito delle premesse e delle condizioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione. Ogni distribuzione, di cui non si esiga il pagamento entro cinque anni dal relativo annuncio, decadrà a favore della rispettiva classe di quote / del rispettivo comparto. Non verrà effettuato alcun pagamento di interessi in relazione a distribuzioni annunciate dalla Società e tenute a disposizione per gli aventi diritto.

Il pagamento delle distribuzioni ai detentori di quote nominative avverrà avvalendosi degli indirizzi riportati all'interno del registro dei detentori di quote. Il pagamento delle distribuzioni ai detentori di quote al portatore avverrà dietro presentazione della cedola presso gli uffici specificati all'uopo dalla Società.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

### **ART. 29 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento in virtù di una decisione dell'Assemblea generale e fatti salvi i requisiti a livello di quorum e di maggioranza ai sensi dell'articolo 31 del presente atto costitutivo. Laddove il capitale sociale scendesse al di sotto dei due terzi del capitale sociale minimo ai sensi dell'articolo 6 del presente atto costitutivo, la questione dello scioglimento verrà presentata dal Consiglio d'amministrazione all'Assemblea generale. Quest'ultima, che può decidere in assenza di quorum, delibererà in virtù della maggioranza semplice della quote rappresentate all'Assemblea generale.

La questione dello scioglimento della Società viene altresì presentata all'Assemblea generale qualora il capitale sociale scendesse al di sotto di un terzo del capitale sociale minimo ai sensi dell'articolo 6 del presente atto costitutivo; in questo caso l'Assemblea generale avrà luogo senza il requisito del quorum e lo scioglimento potrà essere deciso dai detentori di quote che detengono un quarto delle quote aventi diritto di voto rappresentate nell'Assemblea generale. L'Assemblea dev'essere convocata in tempo utile, entro quattordici giorni dall'accertamento del fatto che il capitale sociale netto è sceso al di sotto di due terzi, risp. di un terzo del minimo previsto per legge. La liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche e che devono essere autorizzati adeguatamente dall'autorità di vigilanza e nominati dall'Assemblea generale. Quest'ultima decide altresì i poteri e l'indennizzo dei liquidatori. In caso di scioglimento, il(i) liquidatore(i) deve/devono utilizzare i valori patrimoniali della Società salvaguardando gli interessi dei detentori di quote, e la Banca depositaria distribuirà il ricavato netto della liquidazione (una volta detratti tutti i costi relativi alla liquidazione stessa), su indicazione del(i) liquidatore(i), ai detentori delle singole classi di quote in proporzione ai rispettivi diritti. Ai sensi delle disposizioni del diritto lussemburghese,

il ricavato della liquidazione verrà custodito per le quote non presentate per il rimborso, una volta conclusa la liquidazione, presso la «Caisse de Consignations». Laddove non giungesse alcuna rivendicazione, esse decadranno dopo 30 anni.

#### **ART. 30 – SCIOGLIMENTO O FUSIONE DI COMPARTI**

Laddove, per qualsiasi ragione, il valore patrimoniale netto complessivo di un comparto sia sceso al di sotto di, ovvero non abbia raggiunto il valore fissato dal Consiglio d'amministrazione quale valore minimo per una gestione efficiente dal punto di vista economico di tale comparto, nonché nel caso di un cambiamento significativo del quadro politico, economico o monetario, ovvero nell'ambito di una razionalizzazione, il Consiglio d'amministrazione potrà decidere di ritirare tutte le quote del relativo comparto in virtù del valore della quota (in considerazione degli effettivi corsi e delle spese di realizzo degli investimenti) al giorno o al momento di valutazione in cui la relativa decisione diviene efficace, sciogliendo il comparto. La Società renderà noto ai detentori del relativo comparto il momento di efficacia dello scioglimento. I detentori di quote nominative verranno informati per iscritto. I detentori di quote al portatore verranno avvisati pubblicando una comunicazione su quotidiani stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, laddove gli investitori e i rispettivi indirizzi non fossero noti alla Società. Salvo una decisione diversa nell'interesse dei titolari di quote, i detentori di quote del relativo comparto possono richiedere gratuitamente il riscatto o lo switch delle proprie quote prima che la liquidazione divenga efficace (comunque tenendo conto degli effettivi corsi e spese di realizzo degli investimenti). Una volta conclusa la liquidazione di un comparto, i ricavi della liquidazione resteranno a disposizione delle quote non presentate per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data di chiusura della procedura di liquidazione presso la Banca depositaria; successivamente i restanti ricavi della liquidazione verranno depositati presso la «Caisse de Consignations».

Nelle stesse circostanze di cui al primo capoverso, il Consiglio d'amministrazione può decidere di assegnare i valori patrimoniali di un comparto a un altro comparto esistente della Società, ovvero a un altro OIC, o a un altro comparto all'interno di tale OIC e che, da questo momento, le quote dei comparti interessati debbano essere considerate quote di un altro comparto (dopo una ripartizione o un consolidamento, ove necessari, e il pagamento delle frazioni delle quote ai detentori di quote). Tale decisione viene comunicata ai detentori di quote secondo la stessa modalità di cui al primo capoverso, un mese prima dal momento in cui essa entrerà in vigore, e la comunicazione in oggetto conterrà delle informazioni relative al nuovo comparto al fine di consentire ai detentori di quote, nel corso di tale periodo, il rimborso o lo switch gratuiti delle proprie quote. Il conferimento dei valori patrimoniali e delle passività di un comparto in un «fonds commun de placement» richiede l'approvazione unanime di tutti i detentori di quote del comparto interessato.

Lo scioglimento e la fusione di un comparto possono comunque essere decise anche, su proposta del Consiglio d'amministrazione, da un'Assemblea dei detentori di quote dei comparti interessati. La decisione relativa allo scioglimento o alla fusione viene presa a maggioranza semplice dei presenti o dei partecipanti rappresentati e determinanti.

#### **ART. 31 – MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO**

L'atto costitutivo può essere modificato da un'Assemblea generale in ottemperanza ai requisiti della Legge del 1915. Ogni modifica che pregiudichi i diritti dei detentori di quote di un comparto in rapporto a quelli di un altro comparto è soggetta, analogamente, ai requisiti citati relativi al quorum e alla maggioranza per quel che riguarda ogni comparto.

#### **ART. 32 – BANCA DEPOSITARIA**

Secondo quanto richiesto dalla legge, la Società sottoscriverà un contratto relativo alla Banca depositaria con un istituto di credito, ai sensi della Legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario (Banca depositaria). La Banca depositaria rispetterà gli obblighi e si assumerà la responsabilità come previsto dalla Legge del 2002.

Laddove la Banca depositaria volesse rescindere dal contratto relativo alla Banca depositaria, il Consiglio d'amministrazione si attiverà, per quanto possibile, al fine di nominare, entro due mesi dalla risoluzione avente efficacia di tale contratto, una Banca depositaria sostitutiva. Il Consiglio d'amministrazione può risolvere il contratto con la Banca depositaria, tuttavia non ha la facoltà di congedare la Banca depositaria dalle proprie funzioni fintantoché non sarà stata nominata una Banca depositaria sostitutiva.

#### **ART. 33 DIRITTO APPLICABILE**

Tutte le questioni non regolate all'interno del presente atto costitutivo sono soggette alle disposizioni della Legge del 1915 e della Legge del 2002.

#### **ART. 34 DISPOSIZIONI SUI TERMINI**

Le definizioni maschili all'interno del presente atto costitutivo comprendono le corrispondenti definizioni femminili e i riferimenti a persone o a detentori di quote comprendono anche le persone giuridiche, le comunità di persone o altre associazioni di persone organizzate, a prescindere dal fatto che esse abbiano o meno una personalità giuridica.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il primo esercizio finanziario avrà inizio il giorno di fondazione della Società e terminerà il 31 agosto 2007.
2. La prima Assemblea ordinaria dei detentori di quote avrà luogo il secondo martedì di febbraio del 2008.

#### **Sottoscrizione e versamento del capitale iniziale**

Il capitale iniziale viene sottoscritto nel modo seguente:

- 1) Succitata *Bank Vontobel AG*, duecentodieci quote (210), 21.000,- EUR.
- 2) Succitata *Vontobel Europe S.A.*, cento quote (100), 10.000,- EUR.

Totale: trecentodieci quote (310), 31.000,- EUR. In questo modo il capitale iniziale ammonterà complessivamente a trentunmila euro (31.000,- EUR). Il pagamento del capitale iniziale complessivo è stato debitamente dimostrato al sottoscritto notaio.

### **Spese di fondazione**

Secondo le valutazioni, le spese di fondazione a carico della Società ammontano a seimilacinquecento euro.

### **Dichiarazione**

Il notaio rogante dichiara che le condizioni di cui all'art. 26 della Legge del 1915 sono soddisfatte, e attesta espressamente tale circostanza.

### **Assemblea costitutiva della Società**

Le parti succitate, che rappresentano la totalità del capitale sottoscritto, hanno tempestivamente tenuto un'Assemblea degli azionisti, per la quale si dichiarano convocate di diritto, assumendo le seguenti decisioni:

- I. Vengono nominati membri del Consiglio d'amministrazione:
  1. il sig. **Martin de Quervain**, amministratore delegato di Vontobel Fonds Services AG, Zurigo, domiciliato professionalmente in Bahnhofstraße 3, CH-8022 Zurigo, Svizzera.
  2. il sig. **Jaques Blatter**, direttore Investment Research, Harcourt Investment Consulting AG, Zurigo, domiciliato professionalmente in Stampfenbachstraße 48, CH-8006 Zurigo, Svizzera.
  3. il sig. **Christoph Ledergerber**, membro della direzione del Gruppo Vontobel, Zurigo, domiciliato professionalmente in Bahnhofstraße 3, CH-8022 Zurigo, Svizzera.

**Il sig. Christoph Ledergerber è stato nominato presidente del Consiglio d'amministrazione.**

I mandati dei membri del Consiglio d'amministrazione hanno termine con l'Assemblea generale ordinaria per l'esercizio 2008.

II. Viene nominato revisore dei conti:

**Ernst & Young S.A.**, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Granducato del Lussemburgo.

Il mandato del revisore dei conti termina con l'assemblea generale ordinaria per l'esercizio 2008.

III. La sede sociale della Società è ubicata in 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

Il documento di cui sopra è stato redatto a Mersch alla data citata all'inizio.

E, una volta letto ad alta voce e dichiarato quanto sopra al procuratore dei comparenti, lo stesso ha sottoscritto il presente atto unitamente al notaio.